

Allegato parte integrante

Allegato B - capitolato speciale d'appalto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per l'affidamento del servizio di informazione e comunicazione a supporto delle attività del Cinformi, struttura dipendente dal Dipartimento Salute e solidarietà sociale, dedicata alla materia dell'immigrazione.

INDICE

Norme amministrative

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Durata del contratto
- Art. 7 Importo del contratto
- Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
- Art. 10 Variazioni contrattuali
- Art. 11 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 12 Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 13 Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 14 Subappalto
- Art. 15 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 16 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 17 Cauzione definitiva
- Art. 18 Obblighi assicurativi
- Art. 19 Penali
- Art. 20 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 22 Recesso
- Art. 23 Definizione delle controversie
- Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25 Spese contrattuali
- Art. 26 Disposizioni anticorruzione
- Art. 27 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di informazione e comunicazione a supporto delle attività del Cinformi, struttura dipendente dal Dipartimento salute e solidarietà sociale, dedicata alla materia dell'immigrazione.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'attività di informazione e comunicazione si concretizza nei sottoelencati servizi, nel limite dell'importo a base del confronto concorrenziale:

- a) supervisione attività di comunicazione (strategie di comunicazione, supervisione campagne informative, brochure, eventi, newsletter, nuovi prodotti di comunicazione e rapporti con i media): costo/mese € 1.000,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- b) aggiornamento area informazione sito internet (notizie, interviste, commenti, speciali, sezione video) e account web 2.0 (Facebook, Twitter, YouTube): costo/mese € 1.000,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- c) conduzione/moderazione/presentazione di eventi di interesse del Cinformi con adeguato lavoro preparatorio: costo fisso a evento € 310,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- d) stesura notizie del Notiziario settimanale: costo fisso a numero € 63,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- e) conduzione del Notiziario settimanale: costo fisso a numero € 33,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- f) realizzazione interviste del Notiziario settimanale: costo fisso a numero € 63,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso ;
- g) partecipazione a riprese del Notiziario settimanale: costo fisso a numero € 12,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- h) partecipazione a montaggio del Notiziario settimanale: costo fisso a numero € 17,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- i) realizzazione rivista "Cinformi news" (coordinamento, raccolta testi, raccolta fotografie, supervisione impaginazione): costo fisso a numero: € 1.250,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- l) preparazione comunicati stampa/interventi pubblici/testi scritti su argomenti di interesse del Cinformi: costo fisso a testo € 160,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- m) produzione di materiale stampa/copertura stampa per/di eventi di interesse del Cinformi: costo fisso a evento € 310,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- n) produzione di video-reportage/video-interviste/video-approfondimenti su argomenti di interesse del Cinformi: costo fisso a video € 310,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- o) partecipazione giornalistica a realizzazione trasmissioni/produzioni televisive/brochure di approfondimento o informative: costo fisso a numero: € 310,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso;
- p) giornate trasferta fuori provincia di Trento o all'estero (spese di trasferta a parte): costo fisso per giornata di trasferta € 210,00 (2% INPGI compreso) + IVA, dedotto il ribasso.

2. Verranno, inoltre, riconosciute all'aggiudicatario le spese documentate per viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista per i dipendenti pubblici per una spesa massima complessiva di euro 3.000,00.

3. L'attività di collaborazione richiede la presenza continuativa presso la sede del Cinformi con la flessibilità concordata con il responsabile del Cinformi.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione dei servizi, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. L'aggiudicatario si impegna a rapportarsi con il coordinatore di Cinformi o un suo incaricato per la gestione delle attività derivanti dal contratto.

4. L'appaltatore deve garantire la continuità e regolarità del servizio per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, per quanto applicabile;
- c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- g. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. I documenti che fanno parte del contratto sono:

- a.1) il presente capitolato;
- a.2) l'offerta tecnica;
- a.3) l'offerta economica.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovare il contratto per la durata di 2 (due) ulteriori anni. La Provincia Autonoma di Trento può autorizzare l'**esecuzione anticipata del servizio**, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto all'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio.

2. Il prezzo del servizio indicato in sede di gara ed i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il responsabile di Cinformi redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano l'obbligo a carico dell'esecutore di osservare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante.

Art. 10 – Variazioni contrattuali

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza trimestrale sulla base dei servizi prestati.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione del servizio a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'aggiudicatario.

4. Il pagamento di quanto spettante sarà effettuato successivamente alla presentazione di regolare nota spese in regola con l'imposta sul bollo, se dovuta, indirizzata all'Amministrazione, ed accompagnata dalla relazione dettagliata dell'attività svolta.

5. Il pagamento di quanto spettante a titolo di rimborso spese sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese, accompagnata dalla documentazione comprovante le spese sostenute.

6. Il pagamento delle fatture, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante che affida il servizio:

- a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
- b) evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario può essere chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, illustrando le azioni correttive che intende porre in essere;
- c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d),

punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 14 – Subappalto

1. E' vietato il subappalto del servizio.

Art. 15 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 16 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle

disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 17 - Cauzione definitiva

1. Per il perfezionamento del contratto relativo alle prestazioni di cui in oggetto non è richiesto il versamento di alcuna cauzione, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della L.P. 2/2016.

Art. 18 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per responsabilità civile e le spese di risarcimento danni derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportuna polizza responsabilità civile (RCT) con un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose; e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza suddetta, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

Art. 19 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'aggiudicatario inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, e comunque

mananze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento/00); previa contestazione scritta, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

3. Si definiscono di seguito i casi di inadempienze/disservizi:

- per ogni caso di inadempimento o di notevole ritardo nello svolgimento dell'attività rispetto ai termini fissati dal responsabile di Cinformi.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all'articolo 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 14 del presente capitolato;
- c. riscontro, durante i controlli effettuati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato, nei confronti dell'aggiudicatario di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento e danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- d. il venire meno dei requisiti inerenti le professionalità indicate nell'offerta tecnica;
- e. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- f. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- g. il non aver iniziato l'espletamento del servizio oggetto del contratto entro il termine previsto.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dalla stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 22 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ove l'aggiudicatario non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Provincia Autonoma di Trento procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla stazione appaltante.

Art. 26 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 - Norma di chiusura

1. L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.